



# COMUNE DI APICE

## Provincia di Benevento

Piazza della Ricostruzione, 1  
82021 Apice (BN)

Tel.: 0824 92 17 11  
Fax: 0824 92 17 42

Sito web: [www.comune.apice.bn.it](http://www.comune.apice.bn.it)  
E-mail: [info@comune.apice.bn.it](mailto:info@comune.apice.bn.it)

## **DISCIPLINARE DELLA GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI INTERESSE COMUNALE**

*Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 05/05/2010*

### **Art. 1 – Disposizioni in merito alla gestione ed uso degli impianti sportivi di interesse comunale**

1. La concessione in gestione e in uso degli impianti sportivi di interesse comunale viene attribuita mediante provvedimento dirigenziale al soggetto risultato vincitore della relativa procedura di selezione ad evidenza pubblica.
2. La partecipazione alla selezione di cui al precedente comma è aperta a tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) la società deve praticare una o più delle discipline sportive praticabili nell'impianto da concedere, ovvero, ove trattasi di complesso polisportivo, nell'impianto principale del complesso e deve pertanto avere interesse ad utilizzare l'impianto per le proprie attività sportive;
  - b) la società deve operare nell'area territoriale in cui è ubicato l'impianto;
  - c) la società deve perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico e/o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;
  - d) la società deve essere dotata di uno statuto o atto costitutivo conforme alle previsioni di cui al comma 4;
  - e) la società deve aver dichiarato di possedere la capacità operativa (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed organizzative) sufficiente a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione dell'impianto;
  - f) la società non deve essere incorsa nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali;
  - g) la società deve essere affiliata alle federazioni sportive nazionali ovvero agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle vigenti leggi e risultare regolarmente iscritta al Registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, comma 20, della legge 27.12.2002, n. 289.
3. Nel caso in cui la selezione sia andata deserta per mancanza di soggetti in possesso del requisito di cui al precedente comma, lettera b), la procedura di selezione sarà ripetuta escludendo l'obbligo del possesso del suddetto requisito.

Nel caso in cui la procedura di selezione sia stata esperita senza risultato per assenza di associazioni sportive interessate all'uso dell'impianto e debba pertanto essere ripetuta allargando l'ambito dei potenziali concorrenti, tale ambito dovrà essere esteso alle Federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva, alle discipline sportive associate e alle società ed associazioni sportive dilettantistiche prive dei requisiti di cui al precedente comma lettere a) e b).

4. Lo statuto o l'atto costitutivo della società od associazione sportiva dilettantistica candidata alla gestione di un impianto dovrà contenere le seguenti previsioni:

- a) assenza di scopi di lucro;
- b) democraticità della struttura organizzativa;
- c) elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- d) criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti;
- e) obblighi e diritti degli aderenti;
- f) obbligo di redazione ed approvazione del bilancio o del rendiconto economico finanziario;
- g) modalità di approvazione del bilancio o del rendiconto economico finanziario.

5. Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione le Società od Associazioni:

- a) che si trovino in una situazione accertata di grave morosità nei confronti del Comune;
- b) i cui responsabili abbiano subito condanne passate in giudicato per reati contro le persone e i minori in particolare, per reati contro la Pubblica Amministrazione o per reati che investono il profilo dell'etica sportiva;
- c) che si siano rese responsabili, nel corso dell'esecuzione di servizi di gestione di impianti sportivi comunali, nei 24 mesi precedenti la selezione, di inadempimenti contrattuali gravi; a tal fine sono ritenuti gravi, fra gli altri, gli inadempimenti di obblighi di carattere contrattuale, assicurativo, previdenziale o antinfortunistico nei confronti degli eventuali dipendenti, ovvero di altri obblighi previsti dalle norme vigenti nei confronti dei collaboratori volontari, ovvero, infine, di obblighi di natura tributaria.

6. La procedura di selezione è avviata con l'approvazione da parte del competente Dirigente di un avviso pubblico di selezione finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla selezione stessa, previa adozione da parte della Giunta di un atto di indirizzo in materia di gestione dell'impianto sportivo interessato in cui siano esplicitati i criteri da osservare ai fini della salvaguardia della funzione sociale e sportiva dell'impianto e del rispetto delle esigenze del territorio in cui è ubicato. L'avviso è pubblicato nell'Albo pretorio, e sul sito Internet del Comune.

7. Per le regole relative allo svolgimento delle procedure di selezione si dovrà far riferimento a quanto previsto nella normativa vigente in materia di concessioni e di appalti di servizi, e negli eventuali atti di disciplina esecutiva delle presenti disposizioni approvati dalla Giunta Comunale, fermo restando l'obbligo per l'Amministrazione comunale, di rendere previamente noto ai soggetti invitati alla selezione il quadro economico presunto dei costi per la gestione dell'impianto interessato.

8. La selezione della migliore offerta si effettua sulla base di una valutazione relativa ai seguenti criteri:

- qualità del progetto di gestione dell'impianto ( 70 punti);
- prezzo - condizioni economiche più convenienti per l'Amministrazione ( 30 punti).

La qualità del progetto di gestione dell'impianto è valutata sulla base dei seguenti criteri:

- a) congruità e coerenza fra l'economicità della gestione risultante dall'offerta economica e i risultati dell'analisi delle componenti di costo dei singoli servizi nei quali si articola la gestione dell'impianto;
- b) qualità, sotto il profilo del merito tecnico, delle modalità di gestione dei singoli servizi da assicurare nell'impianto (esempi: apertura e chiusura, custodia diurna e

controllo accessi, pulizia, manutenzione ordinaria, gestione della sicurezza e delle emergenze durante l'uso sportivo e/o le manifestazioni aperte al pubblico, ecc.);

c) quantità e qualità delle dotazioni di mezzi, attrezzature e materiali che si intendono porre a servizio della gestione dell'impianto;

d) qualificazione tecnica e sportiva del personale che si intende utilizzare nell'organizzazione dei servizi di gestione dell'impianto;

e) ulteriori criteri proposti dal bando.

9. Il concessionario dovrà provvedere alla gestione dell'impianto sportivo garantendo:

a) l'apertura e la chiusura dell'impianto;

b) la custodia, il presidio degli impianti tecnologici e il controllo degli accessi e delle presenze;

c) gli allestimenti e disallestimenti quando necessario;

d) la pulizia delle aree sportive, di tutti i locali e servizi dell'impianto ed alla cura e manutenzione degli spazi verdi adiacenti;

e) il regolare pagamento delle bollette relative a tutte le utenze;

f) la manutenzione ordinaria dell'impianto in tutte le sue parti (salvo quelle espressamente escluse dal capitolato di disciplina dei servizi di gestione dell'impianto), comprese le attrezzature sportive in dotazione allo stesso e i presidi previsti dal piano di sicurezza ed emergenza;

g) l'utilizzo pieno e regolare dell'impianto da parte dei concessionari in uso temporaneo e da parte del pubblico individuale nei casi in cui l'impianto è aperto anche al pubblico individuale;

h) ogni altro servizio od ogni altra attività espressamente previsti nel capitolato di disciplina dei servizi di gestione dell'impianto.

10. Al titolare della concessione in uso e in gestione dell'impianto spetta:

a) il rilascio degli atti di concessione in uso temporaneo dell'impianto e la gestione delle attività di riscossione delle relative tariffe, ove previsto;

b) l'uso sportivo dell'impianto per lo svolgimento delle proprie attività;

c) la gestione delle attività di utilizzazione degli spazi sportivi negli orari non riservati alle concessioni in uso temporaneo rilasciate con le regole e con le tariffe comunali;

d) la gestione degli spazi e dei servizi per la veicolazione di messaggi pubblicitari;

e) la gestione delle attività di ristoro, distribuzione automatica di alimenti, bevande e articoli sportivi ed altre eventuali attività commerciali collegate alla pratica sportiva esercitabili nell'impianto;

f) l'utilizzazione dei locali dei quali il concessionario abbia la disponibilità esclusiva;

g) l'utilizzo in comodato dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto.

11. L'atto di disciplina del rapporto concessorio dovrà in ogni caso prevedere:

a) il corrispettivo annuo che l'Amministrazione deve introitare dal concessionario per la gestione dell'impianto;

b) l'introduzione di indicatori di efficienza gestionale;

c) l'eventuale riserva d'uso a favore delle istituzioni scolastiche;

d) l'obbligo di permettere l'utilizzo dell'impianto da parte dei soggetti titolari di concessioni in uso temporaneo in piena conformità agli orari e a tutte le altre regole e disposizioni previste nelle concessioni stesse;

e) la riserva dell'uso dell'impianto per lo svolgimento di attività individuate dalla Giunta nell'atto di indirizzo di cui al comma 6 e qualificate di preminente interesse per il territorio e per la popolazione;

f) le clausole volte a garantire la prestazione di polizze assicurative e fideiussorie di valore adeguato;

g) l'ulteriore complesso di regole, vincoli, limitazioni, possibilità e particolari modalità di uso o gestione dell'impianto, eventualmente individuato, impianto per impianto, ovvero per gruppi omogenei di impianti, con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

12. Le attività di cui al comma 10, lettere d), e) ed f), ove previste dalla concessione, dovranno necessariamente prevedere un canone da corrispondere al Comune.

13. La concessione, di regola, ha durata triennale ed è rinnovabile, previa richiesta da presentare entro i tre mesi dalla scadenza, per un periodo massimo di tre anni, previa verifica dell'opportunità da parte della Giunta Comunale sulla base dei risultati gestionali ottenuti nel triennio.
14. Il concessionario è tenuto a presentare, di regola entro il mese di febbraio di ogni anno, il rendiconto della gestione con riferimento all'esercizio finanziario relativo all'anno solare precedente. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione, i risultati ottenuti e le eventuali criticità registrate nonché dal prospetto analitico degli interventi di manutenzione eseguiti.

**Art. 2 - Regole inerenti alla concessione in gestione degli impianti sportivi di interesse cittadino privi di rilevanza economica**

1. La concessione in gestione e in uso degli impianti sportivi di interesse cittadino privi di rilevanza economica viene attribuita mediante:
  - a) affidamento diretto al soggetto sportivo (Società o Associazione sportiva dilettantistica secondo la definizione di cui all'art. 19, comma 4, ente di promozione sportiva, Federazione sportiva nazionale) che, nell'area territoriale del Comune di Apice e dei Comuni contermini, risulti essere l'unico soggetto sportivo avente titolo ad esercitare le attività di concessione in uso e in gestione dell'impianto;
  - b) affidamento al soggetto sportivo (Società o Associazione sportiva dilettantistica secondo la definizione di cui all'art. 19, comma 4, ente di promozione sportiva, Federazione sportiva nazionale) risultato vincitore della relativa procedura di selezione ad evidenza pubblica riservata ai soggetti sportivi in tutti i casi nei quali non sussista il presupposto per ricorrere all'affidamento diretto di cui alla precedente lettera a).
2. Nel caso in cui, sussistendone i presupposti, sia stata esperita la procedura per l'affidamento diretto della concessione in gestione e in uso di cui al precedente comma, lettera a) e per qualunque motivo essa non sia andata a buon fine, la concessione in gestione e in uso dell'impianto sarà attribuita con la procedura di cui al precedente comma, lettera b).
3. Nel caso in cui la procedura di affidamento della concessione di cui al comma 2, lettera b) non possa essere esperita per mancanza di soggetti interessati ovvero nel caso in cui sia stata esperita senza successo, si utilizzeranno le procedure ad evidenza pubblica previste dalla vigente normativa in materia di concessioni e/o appalti di servizi, aperte a qualunque concorrente in possesso dei requisiti fissati dal bando di gara.
4. Si ha titolo ad acquisire la qualificazione di candidato unico all'assegnazione della concessione in gestione e in uso mediante l'affidamento diretto di cui al comma 1, lettera a), se l'aspirante concessionario risulta essere l'unico soggetto sportivo che, nell'area territoriale precisata nel comma 1, svolge attività sportive dilettantistiche nella disciplina sportiva alla cui pratica è destinato in via esclusiva o prevalente l'uso dell'impianto ed è in grado di assicurare la conduzione sportiva dell'impianto e l'espletamento dei relativi servizi di gestione con i requisiti tecnici, la capacità organizzativa ed il livello di professionalità richiesti.
5. La qualificazione di candidato unico all'affidamento della concessione risulta da una dichiarazione d'intenti adottata dal Comune, ad iniziativa d'ufficio ovvero a seguito di apposita istanza formulata dal soggetto interessato, dopo aver esperito la verifica diretta ad accertare:
  - a) la sussistenza nel soggetto interessato dei requisiti di cui al comma 2 del primo articolo.
6. La dichiarazione d'intenti adottata ai sensi del comma precedente è resa pubblica con apposito avviso diffuso anche a mezzo sito web nel quale si invitano eventuali controinteressati che ritengano di aver titolo all'eventuale affidamento della concessione in gestione e in uso dell'impianto, a segnalare tale loro interesse entro un termine perentorio non inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso. Ove pervengano tali segnalazioni di interesse e le stesse risultino fondate, sarà avviata la procedura di selezione di cui al comma 1, lettera b). Qualora, invece, non pervenga alcuna segnalazione da parte di

controinteressati entro il termine prescritto ovvero si riscontri l'infondatezza delle eventuali segnalazioni pervenute, si porranno in essere gli atti necessari per l'affidamento diretto della concessione.

7. La partecipazione alla selezione di cui al comma 1, lettera b), è aperta a tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche ed agli altri soggetti precisati nel medesimo comma 1, in possesso dei requisiti già specificati nell'art. 1, comma 2.
8. La procedura di selezione è avviata con l'approvazione da parte del competente Dirigente di un avviso pubblico di selezione, pubblicato nell'Albo pretorio e sul sito Internet del Comune, contenente in forma sintetica indicazioni su:
  - tipologia, ubicazione e destinazione d'uso sportivo dell'impianto;
  - tipologia dei servizi di gestione richiesti e indicazione delle tipologie di oneri posti a carico del concessionario;
  - vincoli organizzativi da rispettare nella gestione (esempio: applicazione delle tariffe d'uso comunali);
  - facoltà esercitabili dal concessionario;
  - importo del corrispettivo posto a base della selezione;
  - eventuale documentazione da allegare alla manifestazione di interesse;
  - termine perentorio entro il quale occorre presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione.
9. Per le regole concernenti lo svolgimento delle procedure di selezione di cui al comma 2 e la disciplina del rapporto concessorio si applicano le disposizioni di cui all'art. 1.

### **Art.3 - Regole inerenti alla concessione in gestione degli impianti sportivi di interesse cittadino a rilevanza economica**

1. La concessione in gestione ovvero anche in gestione e in uso degli impianti sportivi di interesse cittadino a rilevanza economica, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo successivo, si effettua attraverso una procedura a evidenza pubblica ai sensi di legge, con le modalità previste dalla legge e comporta obbligatoriamente la corresponsione di un canone al Comune.
  2. Qualora una o più società sportive utilizzatrici dell'impianto manifestino al Comune il proprio interesse all'affidamento della concessione, l'Amministrazione Comunale è tenuta a formulare il bando di gara e il capitolato speciale di disciplina della concessione in modo da non escludere la possibilità della partecipazione alla gara anche delle società sportive professionistiche o dilettantistiche, fermo restando che la partecipazione alla gara dipenderà dal possesso di tutti i requisiti formali e di capacità tecnica ed economica richiesti dal relativo bando per tutti i potenziali concorrenti.

Ove ricorrano le circostanze di cui al presente comma, il capitolato speciale dovrà necessariamente disciplinare anche l'uso sportivo dell'impianto da parte del soggetto che otterrà l'assegnazione della concessione a seguito della gara nell'eventualità che tale soggetto sia una società sportiva.
  3. In tutti i casi la valutazione delle offerte dovrà essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, combinando i due subcriteri delle condizioni economiche più convenienti per l'Amministrazione e della qualità complessiva del progetto di gestione e di sviluppo dell'impianto.
  4. Oltre agli obblighi gestionali già elencati nell'art. 1, comma 9, il concessionario dovrà assumere tutti gli ulteriori obblighi fissati nel capitolato speciale di disciplina della concessione, compreso quello, ove previsto, di eseguire, in luogo dell'Amministrazione Comunale, gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti e necessari. Il capitolato speciale potrà altresì prevedere la facoltà per il concessionario di eseguire interventi di innovazione e di miglioria dell'impianto previamente autorizzati dal Comune nei termini e alle condizioni previste dal capitolato stesso.
- Il concessionario sarà obbligato ad eseguire tutte le opere e/o realizzare tutte le attività eventualmente previste nel progetto di gestione e di sviluppo dell'impianto presentato in sede di gara, con la sola esclusione di quelle espressamente non approvate o non autorizzate dal Comune.

5. Il concessionario è titolare dei diritti e delle facoltà già specificati nell'art. 1, comma 10, ad esclusione del diritto di cui alla lettera g). Se il concessionario non è una società sportiva e non svolge attività sportiva non potrà esercitare il diritto di cui alla precitata norma, lettera b).
6. Il concessionario provvede a gestire l'impianto con il vincolo del rispetto della vocazione, della funzionalità e del decoro dell'impianto stesso. Nella gestione delle attività di utilizzo commerciale degli spazi sportivi, esercitabili negli orari non riservati alle concessioni in uso temporaneo rilasciate in base alle regole e alle tariffe comunali o al pubblico individuale, il concessionario osserva il divieto di attuare pratiche di tipo discriminatorio nei confronti degli utenti che intendono fruire di tali spazi.
7. Alle concessioni di cui al presente articolo si applicano le medesime regole già stabilite per le concessioni relative agli impianti di interesse cittadino privi di rilevanza economica, fatta eccezione per la riserva di cui all'art. 1, comma 11, lettera e).

#### **Art. 4 - Concessione in gestione e in uso di impianti sportivi a rilevanza economica affidata direttamente mediante convenzione**

1. E' possibile procedere all'affidamento diretto della concessione in gestione e in uso degli impianti sportivi a rilevanza economica mediante convenzione stipulata esclusivamente nei seguenti casi:
  - a) impianti che traggono le loro potenzialità di reddito da una utilizzazione intensiva degli stessi per lo svolgimento delle attività riconducibili all'unica disciplina sportiva praticabile nell'impianto.

La Giunta Comunale individua con apposito atto gli impianti sportivi gestibili mediante le concessioni affidate ai sensi del presente articolo.

2. L'affidamento diretto della concessione secondo le regole stabilite nel presente articolo è effettuato in favore della società proprietaria della locale squadra impegnata nel campionato nazionale relativo alla disciplina sportiva di riferimento dell'impianto ovvero in favore della società sportiva, anche dilettantistica, che rappresenti l'unica realtà organizzata in città e nei comuni contermini per la pratica della disciplina sportiva di riferimento dell'impianto.
3. L'affidamento della concessione è subordinato:
  - a) alla presentazione da parte della Società sportiva interessata una proposta di utilizzazione corredata da una relazione di tipo progettuale sull'assetto gestionale dell'impianto;
  - b) all'approvazione della suddetta proposta da parte dell'Amministrazione comunale;
  - c) all'accettazione da parte della Società sportiva dei contenuti degli schemi di convenzione, specifici per ciascuno degli impianti interessati, definiti dalla Giunta Comunale;.
4. Atteso il carattere eccezionale dell'affidamento diretto della concessione in gestione e in uso mediante convenzione, ai sensi del presente articolo, i relativi schemi di convenzione possono contenere clausole derogatorie rispetto agli schemi di convenzione utilizzati per la generalità degli impianti.
5. Qualora le società sportive che aspirano ad ottenere l'affidamento diretto della concessione in gestione e in uso di un impianto, siano più di una, in mancanza di un accordo fra le predette società diretto alla costituzione di un unico soggetto societario, l'assegnazione della concessione è preceduta da una procedura ad evidenza pubblica ristretta alle società sportive di cui sopra ed espletata utilizzando regole analoghe a quelle previste per le procedure di gara di cui all'art. 3.
6. Nei casi in cui la procedura per l'affidamento della concessione in gestione e in uso dell'impianto sportivo ai sensi del presente articolo non possa, per qualunque motivo, essere esperita o conclusa, l'affidamento della concessione sarà effettuato applicando le regole stabilite nell'art. 3

## **Art. 5 - Norme comuni a tutte le concessioni in gestione**

1. E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto affidato in concessione, fatta salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività di gestione che possono essere gestiti in modo relativamente autonomo (pubblicità, bar-ristoro, ecc.) ovvero specifici servizi previsti in quell'impianto e preventivamente disciplinati dal capitolato/contratto di concessione.
2. Le convenzioni di disciplina delle concessioni in gestione possono essere corredate, ove ciò sia previsto dagli atti della procedura di selezione o di gara, da un progetto pluriennale di massima delle manutenzioni straordinarie e migliorative dell'impianto da realizzarsi direttamente dal concessionario con oneri a suo carico. In tale caso la durata della convenzione non può essere inferiore a quella prevista per la realizzazione del progetto.
3. Il concessionario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, può, a proprie spese, incrementare la dotazione di attrezzature sportive mobili al fine di migliorare la funzionalità dell'impianto, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse alla scadenza della concessione e rimarranno di proprietà del concessionario salvo diversa pattuizione.
4. Oltre che per lo spirare del termine finale e per lo scioglimento dell'ente titolare della concessione, la concessione può cessare anticipatamente a seguito di:
  - recesso unilaterale;
  - risoluzione del rapporto per inadempimento contrattuale grave, in conformità alle regole fissate in convenzione;
  - revoca della concessione da parte dell'Amministrazione Comunale.
5. La risoluzione per gravi inadempimenti contrattuali è prevista nei seguenti casi:
  - a) omessa presentazione del rendiconto di gestione;
  - b) accertato occultamento di avanzi di gestione;
  - c) esercizio di attività, non autorizzate dal Comune, che rechino nocumento all'impianto ovvero contrastino con l'uso pubblico di quest'ultimo;
  - d) violazione del divieto di cessione della concessione;
  - e) violazioni gravi e reiterate degli obblighi di servizio ovvero tali da aver compromesso il regolare funzionamento dell'impianto o la sua regolare fruizione da parte della cittadinanza;
  - f) carenze o negligenze gravi e reiterate nell'esecuzione delle attività di manutenzione previste dalla convenzione di disciplina della concessione;
  - g) ingiustificata interruzione del servizio e/o chiusura ingiustificata dell'impianto sportivo al di fuori delle finestre di chiusura o sospensione dei servizi concordate con il Comune;
  - h) conduzione tecnica e funzionale dell'impianto tale da pregiudicare la salute e l'incolumità degli utenti;
  - i) altri casi espressamente previsti dal capitolato di disciplina della concessione.
6. L'Amministrazione comunale ha diritto di revocare l'atto di concessione, recedendo unilateralmente dal rapporto instaurato con il concessionario, in qualunque momento, con il rispetto del termine di preavviso indicato nell'atto di concessione, per uno dei seguenti motivi (da intendersi come giusta causa):
  - a) motivi gravi e rilevanti di ordine pubblico o di pubblico interesse;
  - b) situazione di insolvenza o di grave dissesto economico-finanziario del concessionario ovvero situazione accertata di grave morosità nei confronti del Comune;
  - c) perdita da parte del concessionario dei requisiti minimi necessari per l'attribuzione della concessione come previsti dal presente regolamento;
  - d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia instaurato con il concessionario purché risultante dall'accertamento di fatti o comportamenti ritenuti incompatibili con i principi e gli obiettivi fondamentali dello Statuto del Comune di Apice o gravemente in contrasto con gli indirizzi di politica sportiva dell'Amministrazione comunale.
7. Il diritto di recesso anticipato dal rapporto di concessione è riconosciuto al concessionario solo nell'ipotesi in cui il relativo ente, società o associazione abbia deciso il proprio scioglimento.

8. In tutte le convenzioni di disciplina delle concessioni in gestione devono essere specificati i diversi uffici comunali incaricati di svolgere le funzioni di vigilanza e di controllo.

**Art. 6 - Funzioni di vigilanza esercitate dal concessionario e relativa responsabilità**

1. Il concessionario della gestione dell'impianto è tenuto a vigilare sull'osservanza delle norme del presente regolamento e del regolamento d'uso dell'impianto oggetto della concessione.
2. Il concessionario della gestione, al fine di garantire l'integrità, la buona conservazione e la funzionalità dell'impianto, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo dello stesso, delle attrezzature sportive in esso presenti e di quanto altro faccia parte della sua dotazione.
3. La responsabilità per danni arrecati all'impianto ovvero a persone o cose anche di terzi in conseguenza dell'uso dell'impianto ricade sul soggetto titolare della concessione in uso temporaneo dell'impianto, fermo restando che tale responsabilità si estende al concessionario della gestione ove si accerti che l'evento dannoso si è verificato anche a causa del mancato esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al presente articolo.